	CONVENZIONE	
PER	R LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO	
GAI	LENICO NONCHE' LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI	
PER	R LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI	
CUI	ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E DELL'AZIENDA	
USL	VALLE D'AOSTA - LOTTI 12-21-31-42-45-46-47-51-54-55-67-76	
	TRA	
La S	Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in T	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
iscri	tta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
n. 09	9740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
del	Sig. Luciano PONZETTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione	
(nel	seguito per brevità anche "S.C.R Piemonte S.p.A.");	
	E	
La S	Società MONICO S.p.A, sede legale in MESTRE (VE), Via Ponte di	
Pietr	ra n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 00228550273,	
REA	A 64113, P. IVA 00228550273, in persona dell'amministratore unico e	
legal	le rappresentante Enrico MONICO (nel seguito per brevità anche	
"For	rnitore")	
	PREMESSO CHE	
a) 1	a L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
I	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
3	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
b) c	con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a	
S	S.C.R Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la	
	Pagina 1 di 30	

	fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico, da destinarsi ai	
	soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante	
	l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi	_
	atti di gara;	
c)	il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare S.C.R. nella	
	redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il	
	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e	
	fialaggio galenico e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario	
	regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i.;	
d)	S.C.RPiemonte S.p.a., con provvedimento n.46 del 19 maggio 2015, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 183 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	soluzioni infusionali e fialaggio galenico e la prestazione dei servizi	
	connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n.	
	19/2007 e s.m.i. e all'Azienda USL Valle d'Aosta, con la previsione,	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;	
e)	Nell'ambito della procedura sopra evidenziata non sono stati aggiudicati	
	n. 84 lotti e pertanto S.C.R. Piemonte si è determinata a bandire una nuova	
	procedura aperta al fine di addivenire alla aggiudicazione degli stessi;	
f)	S.C.RPiemonte S.p.a., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla	
	Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 84 lotti,	
	per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione	
	per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico e la	
	prestazione dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3,	
	Pagina 2 di 30	

comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 e s.m.i., con la previsione,	
dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso	
g) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio c.a	
S.C.RPiemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura dei	
Lotti 12-21-31-42-45-46-47-51-54-55-67-76 alla Monico S.p.A.;	
h) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	
come indicato ai par. 14 e 17 del Disciplinare di gara;	
i) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto ed assistenza di cui al	
paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico comunicando i seguenti dati:	
tel: 041 2696919/917/932	
fax: 041 2696969	
e mail: ordiniclienti@monico.it	
PEC: monico.ordini@pec.it	
j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R	
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
Pagina 3 di 30	

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
integrante e sostanziale della presente Convenzione;	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.RPiemonte S.p.A., Capitolato	
Tecnico e suoi allegati, , Offerta economica, cauzione definitiva, polizza RC.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del	
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli	
Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione	
(previsto per ciascun Lotto) di:	
- Lotto 12: € 2.444,00	
- Lotto 21: € 414,00	
- Lotto 31: € 12.452,40	
- Lotto 42: € 1.348,45	
- Lotto 45: € 28.365,00	
- Lotto 46: € 3.477,00	
- Lotto 47: € 64.889,25	
- Lotto 51: € 16.282,50	
- Lotto 54: € 30.770,00	
- Lotto 55: € 72.791,80	
- Lotto 67: € 2.152,50	
- Lotto 76: € 20.055,00	
Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi	
Pagina 4 di 30	

connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto	
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:	
a) trasporto e consegna	
b) assistenza e consulenza alla fornitura.	
2. Gli importi di cui al precedente comma 1 esprimmono il limite massimo	
per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni	
Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione	
relativo a ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei	
prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
massimo (con riferimento a ciascun lotto di riferimento) fino a concorrenza	
di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.	
4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni	
stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono	
essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in	
cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonchè i	
riferimenti per la fatturazione.	
Pagina 5 di 30	

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.	
all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
esecuzione, fino a concorrenza degli importi stabiliti, gli Ordinativi di	
Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
ART. 3 - DURATA	
La presente Convenzione ha una durata dalla sottoscrizione della stessa fino al	
25/02/2019 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia	
esaurito l'importo di aggiudicazione per ciascun Lotto (di cui all'art. 2	
comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,	
previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R	
Piemonte S.p.A	
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
Convenzione qualora sia esaurito l'importo di aggiudicazione di ciascun	
Lotto, anche eventualmente incrementato.Durante l'arco temporale di cui al	
comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.	
ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
(i) il CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare,	
suddiviso per prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la	
fatturazione (iiiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto	
Pagina 6 di 30	

(D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad	
impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax	
o tramite posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.	
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	-
l'applicazione delle penali di cui all'art. 10	
ART. 5 – VERIFICHE	
ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	_
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO IN CORSO DI	
FORNITURA	_
Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A., anche tramite	
terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
Tecnico e nell'offerta economica e con i campioni verificati ed accettati. Tale	
verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato	
Tecnico.	
ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
altre parti della Convenzione a:	
a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
Pagina 7 di 30	

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
e) qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di	
sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in	
commercio dei prodotti provvisti di tale autorizzazione, ritirare	
immediatamente quanto presente presso le Aziende Sanitarie,	
provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per	
l'importo relativo a quanto ritirato;	
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art.	
Pagina 8 di 30	

	2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione	
	Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le	
	opportune correzioni;	
h	n) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che	
	forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso	
	di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e	
	degli uffici degli Enti. L'importo minimo della fornitura oggetto di	
	ciascun ordinativo di fornitura non deve essere inferiore ad € 100,00 (IVA	
	esclusa) ad eccezione del caso in cui vengano ordinati farmaci stupefacenti	
	soggetti al D.P.R. 309/90 e s.m.i. oppure antidoti; il Fornitore si riserva la	
	facoltà di dare esecuzione ad ordinativi di fornitura il cui importo sia	
	inferiore al predetto valore;	
i)) mantenere per tutti i Prodotti e per l'intera durata della Convenzione, le	
	medesime caratteristiche offerte in sede di partecipazione alla gara, salvo	
	quanto previsto al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;	
j) non modificare per tutta la durata della convenzione il colore specifico	
	individuato ed offerto in sede di partecipazione (anche in caso in cui	
	l'aggiudicatario sia un R.T.I.) per l'etichetta;	
k	x) per i prodotti sprovvisti di AIC, inviare ad ogni consegna, per singoli lotti	
	di prodotto consegnato, il certificato di analisi;	
1)) fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente al fine di effettuare	
	verifiche a campione, per singoli lotti di prodotto consegnato. , il	
	Pagina 9 di 30	

certificato di analisi;	
m) fornire a titolo gratuito, per i prodotti in flaconi di vetro, il 50% dei flaconi	
di ogni volume corredato da un reggi flacone in plastica morbida;	
n) fornire a titolo gratuito, per i contenitori in materiale plastico per	
oncologia, quando e nei quantitativi richiesti dall'Amministrazione	
Contraente e comunque non superiori alle quantità di flaconi/sacche	
ordinate, un dispositivo di chiusura del port di additivazione, tale da	
impedire ulteriori aggiunte di farmaco;	
o) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un	
soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo ,	
informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.RPiemonte	
S.p.A.;	
p) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
Ordinativi di fornitura;	
q) consentire a S.C.R Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
r) manlevare e tenere indenne S.C.R Piemonte S.p.A. nonché le	
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
Pagina 10 di 30	

rologiono a diritti di privativa vantati da targi:	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
s) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 de	1
Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.	
ART. 7 – ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO	
L'etichettatura ed il confezionamento dei prodotti relativi a ciascui	1
Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati con le modalità descritte a	i
paragrafi 4.6 e 5 del Capitolato Tecnico.	
ART. 8 –TRASPORTO E CONSEGNA	
Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo d	i
Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle	
tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.	
Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	
(vedi par6.2 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità d	
qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo d	i
 fornitura.	
In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti	,
troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	
ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
1.Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria a	ı
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base de	ı
prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo	
della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) per le	
quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
In particolare:	
Nome Commerciale del Prodotto Prezzo unitario (Iva esclusa)	
Pagina 11 di 3	

sodio calcio edetato 1g/10ml	€ 0,94]
glucosio 33% 250ml	€ 0,69	-
isoprenalina clor.0,2mg/1ml	€ 0,216	
papaverina cloridrato 30mg/2ml	€ 0,1810	-
blu patent v 2,5% sodico 2ml	€ 6,1000	-
glucosio con kclI 250 ml	€ 0,6100	-
potassio aspartato 3meq/ml 10 ml	€ 0,3590	
sodio benzoato 1000mg/10ml	€ 1,9500	
sodio citrato 380mg/10ml	€ 0,1810	
sodio citrato 76mg/2ml	€ 0,1395	
sodio cloruro 3meq/ml 250 ml	€ 1,2300	
sodio indigotindis 40mg/10ml	€ 1,9100	
Il prezzo unitario sopraindicato rappi	resenta il listino di riferimento per il]
Fornitore per l'intera durata della prese	nte Convenzione.	
	gna dei Prodotti, allegando copie dei	
documenti di trasporto, salvo diverso a	ccordo tra le parti.	
3. I pagamenti delle fatture avverranno	secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9	
ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n.		
192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013,		
prot. n. 1293. La data di arrivo della fa	attura è attestata dal timbro apposto da	
protocollo dell'Amministrazione nel g	giorno lavorativo in cui il documento	
contabile perviene. L'attestazione di cu	i sopra fa fede ad ogni effetto. Le ditte	
concorrenti sono consapevoli di dover	fornire Aziende sanitarie pubbliche e,	
pertanto, ferme restando le tutele acco	ordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre	
	Pagina 12 di 30	
1	I	

2002, n. 231, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il	
ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla	
prestazione oggetto del presente Capitolato.	
4.Per tutti i lotti, nel caso di contestazione da parte delle Amministrazioni	
Contraenti per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto	
all'Ordinativo, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione	
della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione	
della pendenza.	
5. A far data dal 31 marzo 2015, è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla	
fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007	
n. 244 (Finanziaria 2008). A partire dai tre mesi successivi a tale data, le	
Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino	
all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture	
elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI),	
le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale	
3 aprile 2013, n. 55.	
6.Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
o Poste Italiane S.p.A	
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:	
UNICREDIT BANCA FILIALE DI VENEZIA-MESTRE, IBAN	
IT12R02003000003686842	
Danina 42 di 20	
Pagina 13 di 30	

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
essi sono:	
ENRICO MONICO CF: MNCNRC52A06L736G	
7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
quanto richiesto dagli Enti.	
8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
di regolarità contributiva) in corso di validità.	
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla	
scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs.	
231/2002 (articolo sostitito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).	
ART. 10 - PENALI	
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
Pagina 14 di 30	

omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del	
Capitolato Tecnico.	
2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della	
documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato	
Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati	
incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R.	
– Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale	
di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, ultimo capoverso.	
3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza,	
non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al	
par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
S.C.RPiemonte S.p.A. la penale di cui al paragrafo 10 penultimo capoverso	
del capitolato Tecnico.	
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
S.C.R. – Piemonte S.p.A	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
Pagina 15 di 30	

richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla ricezione della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al	
precdente art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al	
Fornitore per iscritto da S.C.R Piemonte S.p.A	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.RPiemonte	
S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R Piemonte S.p.A nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al	
precedente art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
procedimento giudiziario.	
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
Pagina 16 di 30	

100/ (dissi non souts) del volone del monnio andinativo, in soui soco	
10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
5. S.C.R Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui al	
precedente art. 10 commi 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima	
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione fermo il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
misura massima del 10% S.C.R Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
documentate.	
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
penale.	
ART. 12 - GARANZIE	
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
 presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
 ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103	
del D.Lgs. 50/2016.	
La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
 debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
Pagina 17 di 30	

quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R Piemonte S.p.A Detta	
cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.R Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 11,	
ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a	
quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R Piemonte S.p.A a far data dalla	
sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle	
Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di	
fornitura.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata,	
secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R Piemonte S.p.A.	
verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016	
subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto	
Pagina 18 di 30	

garante, di un documento attestante lo stato di esecuzi	ione delle prestazioni
contrattuali. L'ammontare residuo, dell'iniziale in	mporto garantito, è
svincolato dalla data di emissione del certificato di rego	olare esecuzione della
fornitura rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia	n prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta da S.C.R Piemonte	S.p.A.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata doves	sse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra caus	sa, il Fornitore dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)	giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R	Piemonte S.p.A.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste	e nel presente articolo
S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolt	ta la Convenzione nei
confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le sing	gole Amministrazioni
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativ	vo di fornitura, fermo
restando il risarcimento del danno.	
8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, cos	sì come indicato alla
lettera e) delle premesse.	
Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in	n proprio, manlevando
S.C.R Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, og	gni responsabilità per
danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e d	dalla esecuzione delle
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinati	vi di Fornitura, anche
se eseguite da parte di terzi soggetti.	
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in posses	sso di una adeguata ed
efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Co	ompagnia, a copertura
del rischio di responsabilità civile in ordine allo sv	volgimento di tutte le
	Pagina 19 di 30

	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO	
	Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza	
	maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte	
	dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,	
	S.C.RPiemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire	
	l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo	
	in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.	
	ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo della Convenzione;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	Pagina 20 di 30	
_		

- cessione di tutto o parte del Contratto;	
- subappalto non autorizzato;	
- ingiustificata sospensione della fornitura;	
- fallimento o altre procedure concorsuali;	
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
gara;	
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data	
in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si	
impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un	
nuovo fornitore.	
In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
fornitura S.C.RPiemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
Pagina 21 di 30	

proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
dell'ulteriore danno.	
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.RPiemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
presente articolo.	
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
ART. 15 - SUBAPPALTO	
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, è fatto assoluto	
divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli	
ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima. Pagina 22 di 30	

	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo	
	restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di	
	dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di	
	fornitura.	
	2.La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs.	
	50/2016. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto	
	della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei	
	pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	e/o di S.C.RPiemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
	vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.RPiemonte S.p.A.,	
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
1	terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
	Contraenti e/o di S.C.R	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore .	
	Pagina 23 di 30	

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
S.C.RPiemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/	
della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	
il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
ART. 18 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
a) Il Sig. Sig. Enrico MONICO, Responsabile della Fornitura, nominato	
dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il	
referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R.	
- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la	
capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:	
- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;	
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi	
attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;	
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti	
dagli Enti o da S.C.R	
b) Il Sig. Andrea BROSSA, Collaboratore Scientifico, nominato dal	
Fornitore, ha il compito di:	
- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali	
informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto	
offerto;	
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica e	
Pagina 24 di 30	

tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R.	
ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101	
del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo	
contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
all'applicazione delle penali.	
2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui	
alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di	
regolare esecuzione delle forniture.	
ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
assistenza dei lavoratori.	
Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
Pagina 25 di 30	

tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
della fornitura.	
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
 posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato	
disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008,	_
 valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o	
 meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo	
contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della	
presente procedura.	
Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.	
DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
dello stesso.	
Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI	
1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
Pagina 26 di 30	

196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
sicurezza da adottare.	
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
D.Lgs. n.196/2003.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.A. dalle	
Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
Pagina 27 di 30	

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
bando di gara e suoi allegati.	
7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
Amministrazione di S.C.R Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE	
L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
Capitolato Tecnico.	
La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
presente Convenzione e relativi allegati.	
ART. 23 - FORO COMPETENTE	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
Pagina 28 di 30	

S.C.RPIEMONTE S.p.A.	
firmato in originale	
IL FORNITORE	
firmato in originale	
Pagina 30 di 30	